

Penale Sent. Sez. 1 Num. 8084 Anno 2020

Presidente: TARDIO ANGELA

Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udiienza: 30/01/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Prefettura di Lecce

avverso l'ordinanza del 28/06/2019 del TRIBUNALE di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette le conclusioni del PG K. Tassone, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come appello.

RA



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Lecce, Sezione per le misure di prevenzione, con ordinanza emessa in data 28 giugno 2019 ha applicato su domanda della Gial Plast srl la misura di prevenzione del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34**bis** co.6 d.lgs. n.159 del 2011 (e succ.mod.) per la durata di anni due, con prescrizioni come da dispositivo.

1.1 Dal provvedimento risulta che :

- a) in data 15 marzo 2019 la Prefettura di Lecce ha adottato informazione antimafia interdittiva nei confronti della società Gial Plast ai sensi dell'art.91 d.lgs. n.159 del 2011;
- b) il provvedimento amministrativo è stato oggetto di impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa da parte della società destinataria;
- c) prima della decisione del Tribunale di Lecce la Prefettura - in sede di trattazione preventiva della domanda - ha chiesto, con memoria introdotta dall'Avvocatura dello Stato, il rigetto dell'istanza;
- d) gli argomenti introdotti dalla Prefettura sono stati oggetto di valutazione da parte del Tribunale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce - la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice ed in particolare dell'art. 34 co.6 d.lgs. n.159 del 2011 e vizio di motivazione.

2.1 Ai sensi dell'art. 173 co.1 disp.att. cod.proc.pen. si omette la sintesi dei motivi, in quanto il loro esame non influisce sulle statuizioni prese con la presente decisione.

Va esclusivamente evidenziato, quanto alla premessa dell'atto di ricorso, che la Prefettura di Lecce è stata destinataria di un provvedimento di integrazione del contraddittorio nella fase antecedente alla decisione del Tribunale.

3. Con requisitoria scritta, il PG ha chiesto disporsi la qualificazione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 568 co.5 cod.proc.pen. menzionando quanto deciso da Sez. U. n. 46898 del 26.9.2019.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del proponente ai sensi degli artt. 568 co.3 e 591 co.1 lett. a cod.proc.pen .

4.1 Il regime di impugnazione della decisione sulla domanda di ammissione al controllo giudiziario delle aziende - ai sensi dell'art. 34 co.6 d.lgs. n.159 del 2011 -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

217

è stato di recente delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte, come evidenziato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, in sede di risoluzione di un contrasto interpretativo. In detta decisione si è affermato che : « le decisioni del tribunale sulle richieste in tema di controllo giudiziario, al pari di quelle sulla ammissione alla amministrazione giudiziaria, legate con le prime in un unico sottosistema, debbano andare soggette al mezzo di impugnazione generale previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 159/2011, come già testimoniato, per le altre misure patrimoniali, dal richiamo contenuto nell'art. 27 e nell'art. 34, comma 6, ultima parte e come del resto reso necessario dal dovere di sopperire a ingiustificate aporie normative, pur in presenza di effetti incisivi del tutto assimilabili su beni e interessi omogenei tutelati dall'ordinamento » .

Da ciò l'opzione decisoria introdotta dal Procuratore Generale, tendente alla qualificazione dell'atto di ricorso per cassazione - qui in esame - in appello, in applicazione del principio generale di conservazione degli effetti dell'atto di cui all'art. 568 co.5 cod.proc.pen..

4.2 Tuttavia tale opzione, per le ragioni che seguono, non appare percorribile.

Va precisato *in primis* che l'articolo 10 del d.lgs. n.159 del 2011 attribuisce la titolarità del potere di proporre impugnazione nel modo che segue : « il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l'interessato e il suo difensore hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito».

Nel sistema processuale delle misure di prevenzione si applicano, altresì, i principi generali in tema di impugnazione espressi nelle disposizioni di cui agli articoli 568/592 cod.proc.pen., se non espressamente derogati, in forza dei contenuti della disposizione di rinvio di cui allo stesso comma 4 dell'art. 10 (il rinvio, con riserva di compatibilità, è alle disposizioni in tema di ricorsi avverso le misure di sicurezza disposte in sede penale ed il comma 3 dell'art. 680 cod.proc.pen. contiene, a sua volta, il riferimento alle disposizioni generali in tema di impugnazioni nel processo penale).

Non vi è dubbio, pertanto, circa il fatto che anche nel sistema della prevenzione sia da ritenersi vigente il generale principio di tassatività in punto di individuazione dei soggetti titolari del potere di proporre una impugnazione, ai sensi dell'art. 568 co.3 cod.proc.pen., con necessità di una attribuzione legale del medesimo e fermo restando che se la legge non distingue tra le diverse *parti* tale diritto spetta a ciascuna di esse.

127

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4.3 Vi è dunque un primo, essenziale, aspetto da chiarire che risulta - a parere del Collegio - preliminare rispetto alla operazione di diversa qualificazione della impugnazione proposta (ricorso per cassazione) in un mezzo diverso (appello), rappresentato dalla verifica della stessa esistenza - o meno - del potere di impugnare in capo al soggetto che ha introdotto l'atto contenente la critica.

Le stesse Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione num. 45371 del 31.10.2001, *Bonaventura*, hanno affermato che lì dove la parte (e dunque un soggetto titolare del potere di proporre impugnazione) abbia introdotto un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificare l'effettiva volontà di impugnare e l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, senza anticipare la valutazione dei contenuti o di altri aspetti formali dell'atto, che spetta al giudice ritenuto competente.

Tutto ciò, tuttavia, presuppone che l'indagine sulla volontà di impugnare e sulla oggettiva impugnabilità della decisione, al mero fine di individuare il giudice competente secondo le attribuzioni legali, si ricolleggi ad un atto «proveniente» da un soggetto titolare del potere di stimolare una rivedibilità dei contenuti della prima decisione : « la regola di cui all'art. 568 co.5 cod.proc.pen. [...] attiene alla esatta qualificazione dell'atto che abbia esistenza giuridica come manifestazione di volontà avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile in relazione al tipo funzionale» come precisato al par.4 della citata decisione Sez. U. *Bonaventura*.

Dunque lì dove ci si trovi in presenza di una manifestazione di volontà di impugnare *non* proveniente da un soggetto titolare dell'astratto potere di farlo, non può applicarsi la disposizione di legge di cui all'art. 568 co.5 cod.proc.pen., posto che viene meno il requisito essenziale perchè possa parlarsi di un «atto» di impugnazione.

4.4 Tutto ciò sposta l'indagine non già sul mezzo di impugnazione prescelto ma sulla esistenza o meno del potere di proporre impugnazione in capo alla Prefettura, nel caso in esame, di Lecce.

Detto potere non è da ritenersi esistente, per le ragioni che seguono.

La elencazione dei soggetti titolari del potere di impugnare, di cui all'art. 10, prima citato, va letta in rapporto alla distinzione tra parte pubblica - il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale presso la corte di appello - e parte privata, cui è riferibile l'espressione di sintesi «interessato» nonchè al difensore di questa ultima.

In particolare l'avvenuto utilizzo, da parte del legislatore, del termine «interessato» consente di ricomprendere (già nel previgente modello normativo di cui all'art.4 della legge n.1423 del 1956) tra i titolari del potere di impugnazione non soltanto il

RH

soggetto proposto per l'applicazione della misura di prevenzione ma anche i terzi, intesi quali soggetti incisi in diritti patrimoniali dalla pronunzia emessa all'esto del procedimento (si veda, in particolare Sez. 2 n. 40880 del 17.10.2002, rv 223021, ove si è affermato che il procedimento di prevenzione ha istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa citazione del terzo, al quale sono intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, sia che si tratti di una mancata partecipazione sin dall'inizio del procedimento o di una mancata partecipazione solo, ad alcune fasi del medesimo, non ne comporta la nullità e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicitare le sue difese mediante incidente di esecuzione; nonchè, quanto alla legittimazione degli eredi del soggetto pericoloso, v. Sez. 5 n.136 del 14.10.2015, dep.2016, rv 265676).

In altre parole, la parte pubblica del procedimento di prevenzione, titolare del potere di introdurre l'atto di impugnazione avverso una decisione terminativa del procedimento (ed ammesso che la decisione con cui si apre la fase del controllo giudiziario possa essere ritenuta tale, aspetto non dirimente ai fini della presente motivazione), è identificata dal legislatore nel Procuratore della Repubblica e nel Procuratore Generale con esclusione di altri soggetti pubblici .

Nè a conclusioni diverse può pervenirsi in riferimento al fatto che la Prefettura sia stata, nel caso in esame, coinvolta nella trattazione preliminare della domanda della società destinataria della informazione interdittiva.

4.5 Tale aspetto, derivante da valutazioni compiute dal giudice del merito investito dalla domanda della parte privata, si ricollega alla generale necessità cognitiva sulle condizioni preliminari di ammissibilità della domanda medesima e non ha alcun effetto quanto al regime delle impugnazioni, non potendosi sostenere che la Prefettura assuma - per ciò solo - la qualità di *parte* del procedimento.

Gli interessi pubblici sono espressamente e unicamente affidati dal legislatore alla cura del Procuratore distrettuale competente e l'eventuale ammissione al controllo su domanda non si risolve certo in un esame dei contenuti del provvedimento amministrativo, posto che ciò dipende da una complessiva disamina - da parte del Tribunale - della tipologia e della graduazione del condizionamento portato verso l'impresa dai soggetti individuati come portatori di pericolosità (su tali aspetti v. Sez. 1, n. 29487, del 07/05/2019, rv. 276303) al fine di realizzare, con l'ammissione al controllo, per stare alle parole utilizzate dalle Sezioni Unite di questa Corte, lì dove possibile « un recupero della realtà aziendale alla libera concorrenza, a seguito di un percorso emendativo ».

RM

In caso di ammissione dell'azienda è la legge a prevedere la sospensione degli effetti della interdittiva prefettizia (art. 34 *bis* co.7) ma tale effetto legale si rapporta alla esistenza dei penetranti poteri di controllo governati dal Tribunale, sicchè non è dato intravedere, peraltro, alcun ragionevole interesse della Amministrazione alla critica del provvedimento di ammissione .

4.6 Del resto, è del tutto evidente che la fase preliminare relativa alle valutazioni di ammissibilità della domanda è tesa a soddisfare mere esigenze informative e lo stesso utilizzo - da parte del legislatore del 2017 - del modello procedimentale della udienza in camera di consiglio non assume alcun rilievo ai fini della individuazione del regime delle impugnazioni, come evidenziato nella stessa decisione delle Sezioni Unite più volte citata : « l'intervento del legislatore sembra essersi concentrato piuttosto sulla previsione di procedure camerale *ex art.* 127 cod. proc. pen. destinate a garantire, in molti dei casi previsti, la *conoscenza ed il contraddittorio anticipati*: così dando la sensazione di non occuparsi, o meglio, come queste Sezioni Unite ritengono, lasciando libero, in punto di impugnabilità, uno spazio che è possibile ed anzi doveroso occupare, col ricorso al principio generale sotteso al sistema delle impugnazioni delle misure di prevenzione, che è quello elaborato nell'art. 10 citato [...] la regolamentazione della procedura camerale e del contraddittorio che in essa deve essere garantito, ai sensi della norma citata, non determina la automatica applicazione del comma 7 di quella norma e quindi del principio di ricorribilità per cassazione, senza limiti, del provvedimento emesso all'esito; tantomeno può vincolare riguardo alla ampiezza e alle regole di quella impugnabilità ».

Ne deriva che non vi è legittimazione, da parte della Prefettura, ad impugnare la decisione ammissiva al controllo emessa dal Tribunale della prevenzione, pur nella ipotesi di avvenuto intervento dell'ente nella fase cognitiva preliminare.

4.7 Da quanto sinora esposto deriva la inammissibilità del ricorso, come da dispositivo.

Il Collegio ritiene di escludere ulteriori statuizioni, in punto di spese e di altri oneri, data la natura pubblica del soggetto proponente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 30 gennaio 2020

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi

Il Presidente

Angela Tardio